

REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2004 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2004****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, approvato l'11 dicembre 1986 con la decisione 87/497/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere e approvato il 20 febbraio 1995 con la decisione 95/131/CE del Consiglio⁽³⁾, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingenti.
- (2) Il 5 maggio 2004 Macao ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingenti.
- (3) I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e al suo allegato VIII, colonna 9.

- (4) È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingente 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

ALLEGATO

743 MACAO					Adeguamento per il 2004: riporto dal 2003			
Gruppo	Categ.	Unità	Limite 2004	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantità	%	Flessibilità	Limite
IB	7	pezzi	5 907 000	6 261 420	295 350	5,0	Trasferimento dall'anno 2003	6 556 770
IB	8	pezzi	8 257 000	5 641 148	412 850	5,0	Trasferimento dall'anno 2003	6 053 998
IIB	13	pezzi	9 446 000	10 107 220	377 840	4,0	Trasferimento dall'anno 2003	10 485 060
IIB	16	pezzi	508 000	543 560	25 400	5,0	Trasferimento dall'anno 2003	568 960
IIB	26	pezzi	1 322 000	1 414 540	66 100	5,0	Trasferimento dall'anno 2003	1 480 640
IIB	31	pezzi	10 789 000	11 544 230	539 450	5,0	Trasferimento dall'anno 2003	12 083 680
IIB	78	kg	2 115 000	2 263 050	105 750	5,0	Trasferimento dall'anno 2003	2 368 800
IIB	83	kg	517 000	553 190	15 510	3,0	Trasferimento dall'anno 2003	568 700